

## **Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – In genere. - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8035 del 21/04/2016**

Assoluzione dell'imputato con la formula "il fatto non sussiste" - Diversa valutazione dei fatti accertati in sede penale - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie in tema di responsabilità per attività medico-chirurgica.

In materia di rapporti tra giudizio penale e civile, l'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste" non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione con cui il giudice di merito, sul presupposto dell'intervenuta assoluzione, in via definitiva, di due medici dal delitto di lesioni personali, ne aveva per ciò solo escluso - ai sensi dell'art. 652 c.p.p. - la responsabilità civile, omettendo di valutare l'incidenza del loro contegno rispetto sia alla lamentata lesione dell'autonomo dritto del paziente ad esprimere un consenso informato in ordine al trattamento terapeutico praticatogli, sia all'accertata mancata disinfezione della camera operatoria, all'origine della contaminazione ambientale individuata come causa del danno alla salute dal medesimo subito).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8035 del 21/04/2016